




**COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

Palazzo Municipale Villa Facchietti Corniani Negri

Via Marconi 11 - cap 35010 Ufficio Segreteria

tel. 049/9430355 fax. 049/9430335

cod. fisc. 81000410282 p. iva 01573490289 ccp 11436359



PARERE N. 60 del 16.12.2020

**Oggetto:** Parere di cui all'art. 5, comma 3 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 sul contratto decentrato 2015-2016, parte economica per l'anno 2020.

**VISTO** l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, il quale prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

**VISTO** il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.”;

**TENUTO** presente che in forza del CCNL 21/05/2018 comparto funzioni locali, è stato sottoscritto il CCDI per il triennio 2020-2022 in data 9 luglio 2020;

**VISTO** che annualmente l'Ente deve computare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento spetta al responsabile dell'ufficio Risorse Umane;

**VISTO** che il Responsabile dei servizi economico-finanziari, con determinazione n. 322 reg.gen. del 23.09.2020, ha quantificato le risorse decentrate per l'anno 2020 nell'importo totale di euro 98.163,59;

**ACCERTATO** che con tale atto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo quanto stabilito dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

**TENUTO PRESENTE:**

Il comma 2 dell'art.23 (salario accessorio e sperimentazione)del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 – c.d. decreto correttivo del D.Lgs. 165/2001 – il quale prevede che:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Il comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che:

“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3”;

**ACCERTATO** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento e il limite ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per il 2020, tenuto presente altresì le integrazioni previste con il nuovo CCNL 21/05/2018;

**RILEVATA** l'applicazione conforme alle disposizioni normative per le risorse sia di parte fissa, che della parte variabile, costituita da importi spettanti:

- per compensi ISTAT € 84,65 e finanziati con risorse previste dall'art.67, comma 3, lett. c), così come approvati con Del.GC. n.133 del 21/09/2020;
- per produttività collettiva da erogare ai sensi dell'art 68, comma 2, lett. b), per € 9.178,94 (salvo conguaglio al 31.12.2020);

**VISTA** la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del Responsabile dei servizi economico-finanziari che:

- risulta redatta in osservanza all'articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 9 luglio 2012 e successive integrazioni;
- esplicita i contenuti e attesta la copertura della spesa conseguente alla quantificazione del fondo delle risorse accessorie per l'anno 2020;
- attesta la conformità del fondo risorse accessorie per l'anno 2020 ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle risorse di parte stabile e di parte variabile;

**RILEVATO**, infine, che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio per l'anno 2019;



## Il Revisore Unico

prende atto:

- della determinazione n.322 reg. gen. del 23/09/2020 del responsabile dell'area economico-finanziaria, di quantificazione e costituzione del fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente a valere per l'anno 2020,
- della delibera di GC n.133 del 21/09/2020 di determinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art.67, commi 3 e 5 del CCNL 21/05/2018;

prende atto altresì

di quanto contenuto nel contratto decentrato integrativo 2020-2022, applicato per la parte economica per il 2020, con riferimento alla sottoscrizione in data 9 luglio 2020;

e, tenuto conto di quanto esposto in premessa,

si esprime favorevolmente relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30.03.2001;

raccomanda l'Ente:

- di corrispondere la retribuzione incentivante al personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese e, comunque, con l'adozione dei criteri generali del sistema di valutazione permanente, di recepimento del D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla C.D.I., attraverso la pubblicazione della documentazione nell'apposita sezione dedicata del sito Web del Comune;

Piove di Sacco, 16 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI  
D.ssa Chiara Benasciutti

